



**POLIS
SEREGNO**

MOG

**Modello Organizzativo di Gestione e
Controllo
dell'Attività Sportiva**

**dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
POLIS SGP II SEREGNO**



**POLIS
Seregno**

Matrice Generale delle Revisioni

Revisione	Data	Natura della modifica
00	08/08/2024	Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Attività Sportiva

Premessa

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIS SGP II SEREGNO (in seguito anche "Associazione" o "Polis") avente sede legale in Viale Edison, 54/b a Seregno (MB) è una Associazione sportiva che, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 36 del 2021 e ss. int. e mod. ha per finalità ed oggetto sociale:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pallavolo e del calcio e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle sopra indicate discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e tesserati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive delle discipline sopra indicate.

L'Associazione, in ottemperanza alle disposizioni ed agli obblighi di cui all'art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021, predispone ed adotta il seguente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo dell'Attività Sportiva (in seguito per brevità "Modello di prevenzione" o "Modello") con l'osservanza delle direttive contenute nelle Linee Guida in materia adottate dal Centro Sportivo Italiano APS nel mese di luglio 2023 e dei Principi Fondamentali individuati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione approvato in data 25 luglio 2023.



Art. 1 - La normativa di riferimento

Sulla base del Decreto legislativo 39/2021 Art. 16, in conformità con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, nonché con i Principi Fondamentali proposti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, il Centro Sportivo Italiano APS ha definito nel mese di luglio 2023 le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, da parte dei sodalizi affiliati, allo scopo di favorire la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

L'obiettivo è garantire il rispetto del diritto della persona alla pratica sportiva tutelandola contro ogni forma di maltrattamento, violenza, discriminazione e/o abuso affinché sia salvaguardato il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale, tramite la realizzazione e l'adozione di orientamenti e regolamentazioni utili per l'attuazione di interventi e metodologie a livello procedurale, con il fine specifico di garantire che tutte le organizzazioni sportive rispondano efficacemente all'esigenza di tutelare tutti i soggetti coinvolti nella pratica sportiva.

Art. 2 - Adozione del Modello di prevenzione

Con l'adozione del presente Modello di prevenzione, l'Associazione intende dotarsi di un nucleo essenziale di principi, protocolli e procedure che risponda alle finalità e alle prescrizioni di cui all'art. 16 c.2 del Dlg. 39 del 2021.

Tutte le persone che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Associazione ovvero interagiscono con essa (in seguito "destinatari"), sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento previste nel presente Modello di prevenzione e negli annessi codici di condotta (da considerarsi parte integrante del presente Modello) nell'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro incarichi. In particolare, esso include:

- la "Child Safeguarding Policy";
- i codici di condotta sulle materie indicate dall'Art. 16 del Decreto legislativo 39/2021;
- altra documentazione utile.

Tutti i destinatari del presente documento devono attenersi, nel rispetto delle leggi nazionali e sovranazionali, tenuto conto che tali principi contribuiscono al regolare svolgimento dell'attività associativa, salvaguardarne il buon nome presso le comunità di riferimento.

Successive modifiche o integrazioni del Modello eventualmente necessarie, tra cui l'adozione di ulteriori parti speciali per nuove tipologie di abusi o reati rilevanti, sono di competenza del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.



**POLIS
SEREGNO**

Art. 3 - Diffusione, Comunicazione e Formazione

L'Associazione provvede ad informare i destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello, attraverso la pubblicazione sul proprio sito Web se disponibile, mediante apposite affissioni nelle bacheche della Polis, citandola in tutti i contratti di lavoro, dipendente, autonomo e subordinato, di volontariato, nei mandati e nelle procure e nei modelli di iscrizione all'associazione. La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti ed operanti nella Società e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità dello stesso. Tutti i destinatari ad ogni livello devono essere quindi consapevoli delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello.

Art. 4 - Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, il Consiglio Direttivo dell'Associazione elegge il "Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione" (in seguito "Responsabile") che rimane in carica per la durata di 3 anni ed è rieleggibile.

Il Responsabile è eletto tra i cittadini, anche non soci, aventi i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai sensi del D. Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile.

Il Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione, dovrà partecipare ai corsi e seminari informativi organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali alla quale l'Associazione è affiliata.

La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dell'associazione. I Safeguarding Office delle Federazioni CONI e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Società è affiliata vengono informati tempestivamente della



**POLIS
Seregno**

revoca e dei motivi. L'Associazione procede alla sostituzione del Responsabile secondo le procedure indicate ai punti precedenti.

In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi, l'associazione ha 30 giorni per nominare un nuovo Responsabile e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale o degli EPS di riferimento.

Art. 5 - Rapporti tra destinatari e Rappresentante

Il Rappresentante riferisce, periodicamente o all'occorrenza, al Consiglio Direttivo (salvo i casi di criticità che riguardino proprio quest'ultimi) in ordine all'effettiva attuazione del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio che si siano eventualmente palesate. I destinatari sono tenuti a informare e comunicare al Responsabile ogni dato rilevante ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di prevenzione e controllo.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, al Responsabile per i chiarimenti necessari od opportuni.

Il Rappresentante, eventualmente avvalendosi anche del parere professionale di esperti esterni, è competente a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Modello.

Al Responsabile devono essere trasmessi, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività giudiziaria o di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati o abusi rilevanti ai fini del Decreto nei quali risulti coinvolta o comunque connessa l'Associazione.

Il Responsabile di concerto con i referenti delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organismo stesso.

Art. 6 - Procedura per le segnalazioni al Responsabile

Deve essere redatta ed approvata una Procedura idonea a garantire l'afflusso di eventuali segnalazioni e notizie al Responsabile, anche di natura ufficiosa, da parte di tutti i destinatari dell'Associazione in merito ad abusi rilevanti ai sensi del Decreto ovvero che comunque configurino una violazione delle procedure, degli obblighi e/o dei divieti fissati dallo stesso Modello o dai Codici di Condotta.

La procedura di segnalazione sarà organizzata in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela dell'Associazione e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.



**POLIS
Seregno**

Pertanto, l'interessato che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello o dei Codici di Condotta deve comunicarla al Responsabile, tramite i mezzi sotto specificati, anche in forma anonima.

Gli indirizzi cui inoltrare le segnalazioni in forma RISERVATA sono i seguenti:

- > Responsabile Safeguarding dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polis SGP II Seregno
safeguarding@sgp2seregno.it
- > Safeguarding Office del CSI
policy@csi-net.it

Le segnalazioni pervenute sono esaminate dal Responsabile che le valuterà e, in caso di accertata violazione, proporrà gli eventuali provvedimenti sanzionatori la cui esecuzione, in ambito associativo, spetta al Consiglio Direttivo. Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello è conservata dal Responsabile per un periodo di 10 anni.

La procedura di segnalazione è redatta - nel rispetto dei principi e criteri esposti nel presente modello e nelle normative di Legge e regolamento ivi citate - a cura del Responsabile ed è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Essa è parte integrante del presente modello.

Art. 7 - Sistema disciplinare

L'Associazione ha predisposto un sistema di sanzioni disciplinari per le eventuali accertate violazioni delle disposizioni del Modello. Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato.

La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedurali e d'azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile, in proporzione alla gravità delle mancanze, in base ai seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a. dolo o colpa della condotta inosservante;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d. responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;



- e. professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

Art. 8 - Comportamenti sanzionabili

Fermi restando gli obblighi definiti dalle norme vigenti ed applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

- a. violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni al Responsabile, ostacolo all'attività del Responsabile, omissione di controlli, etc.);
 1. violazione di prescrizioni dei Codici di Condotta;
 2. comportamenti diretti al compimento di uno o più reati di rilevanza per il decreto, idonei ad esporre l'Associazione alla relativa responsabilità societaria.

Le sanzioni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa delle persone coinvolte, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità e gravità del comportamento (misurabile in relazione al livello di rischio cui l'Associazione è esposta).

Art. 9 - Sanzioni

In caso di accertata violazione del Modello da parte dei destinatari, il Consiglio Direttivo, su proposta del Responsabile, può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo i suindicati criteri:

- a. ammonizione;
- b. sospensione temporanea;
- c. esclusione.

Art. 10 - Ricorso in autotutela

Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui al precedente art. 9, è ammesso - senza limiti di tempo, il ricorso in via di autotutela da indirizzarsi, in forma scritta, esclusivamente a mezzo PEC, al Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione e per conoscenza anche al Presidente dell'Associazione il quale ne dà tempestiva conoscenza al Consiglio Direttivo. La suddetta richiesta di riesame dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:

- dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- domicilio digitale PEC del ricorrente e del suo difensore (se nominato);



**POLIS
SEREGNO**

- estremi dell'atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
- motivazioni in punta di diritto e di fatto che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;
- richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
- firma digitale dell'atto da parte del ricorrente (e del difensore se nominato)
- procura alle liti (solo nel caso di nomina di un difensore)

Debbono essere allegati al ricorso, in formato digitale:

- documenti di identità del ricorrente e del difensore (se nominato)
- documenti che il ricorrente cita nell'atto a comprova delle proprie ragioni indicandoli come "allegati".

Il Responsabile, alla luce delle memorie e delle motivazioni addotte dal ricorrente decide, nel termine di 120 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporre, motivatamente, il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente e al suo difensore (ove nominato) a mezzo di PEC indirizzata ai domicili digitali eletti nel ricorso.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del "silenzio-assenso".

Nelle more del procedimento di riesame in autotutela, i provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura si intendono sospesi a tutti gli effetti, anche economici.

Art. 11 - Norma finali

Il presente Modello viene revisionato dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile, con cadenza almeno quadriennale nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dagli organi competenti.